

dossier

Dicembre 2020

Schema di decreto legislativo
recante semplificazione di
adempimenti relativi agli
organismi sportivi

Atto del Governo n. 228



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 197



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 284

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Articoli 1 - 3 (<i>Oggetto</i>) (<i>Definizioni</i>) (<i>Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome</i>).....	2
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE.....	3
Capo I Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche	3
Articoli 4-13 (<i>Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Art.4); Struttura del Registro (Art.5); Iscrizione nel Registro (Art. 6);Istanza di riconoscimento della personalità giuridica (Art. 7);Certificati (Art. 8); Cancellazione (Art. 9);Opponibilità ai terzi degli Atti depositati (Art. 10); Funzionamento e revisione del registro (Art. 11); Trasmigrazione (Art. 12); Gestione del Registro (Art. 13))</i>).....	3
Capo II Ulteriori misure di semplificazione	7
Articoli 14 e 15 (<i>Acquisto della personalità giuridica (Art. 14) e Certificati (Art. 15)</i>).....	7
TITOLO III CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	8
Articolo 16 (<i>Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport</i>)	8
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 17 (<i>Abrogazioni</i>)	9

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	228	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi	
Riferimento normativo:	Articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86	
Relazione tecnica (RT):	Assente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	5 ^a (Bilancio) e 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede <i>consultiva</i>	VII Cultura V Bilancio

PREMESSA

L' A.G. 228 reca lo schema di decreto legislativo recante le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 8 della Legge d 8 agosto 2019, n. 86, intestato per l'appunto a norme di "*Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*". I commi 3 e 4 dell'articolo citato stabiliscono che gli schemi dei decreti legislativi, elaborati secondo i principi e criteri direttivi ivi previsti al comma 2, debbano essere emanati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di delega, ed adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano previa acquisizione del parere espresso da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. È comunque previsto che qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni, e che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 86/2019, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. Il citato termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto inizialmente dalla legge n. 86 del 2019, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, è stato quindi prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Alla luce della disposizione citata, il termine per la sua adozione è pertanto differito al 28 febbraio 2021.

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articoli 1 - 3

(Oggetto) (Definizioni) (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

L'articolo 1, comma 1, evidenzia i contenuti dello schema di decreto, ossia norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere. Il comma 2 reca la clausola di neutralità, stabilendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2, alle lettere a)-o) reca le definizioni a fini del decreto.

L'articolo 3 ai commi 1-3, disciplina il riparto di competenze legislative fra Stato, Regioni e Province autonome con riferimento allo schema di atto del Governo in esame.

In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni recate nello schema di decreto in commento sono adottate, in attuazione degli articoli 2 -3, 18 e 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione: nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo.

Il comma 2 evidenzia che le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.

Il comma 3 reca una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali, affermando che le disposizioni del presente decreto sono comunque applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La RT certifica sul comma 1 dell'articolo 1 che ivi si delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

Sul comma 2, conferma che ivi si prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 2, conferma che ivi si forniscono le definizioni dell'articolato. Assicura che le norme non comportano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisce che l'articolo 3 riguarda le competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome e, in particolare, l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, sull'articolo 1, comma 1 e sull'articolo 2, convenendo con la RT circa il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

In merito al comma 2 dell'articolo 1, ivi prevedendosi la clausola di neutralità relativa alle disposizioni previste nel provvedimento, occorre nuovamente ribadire che l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, prescrive che ogni qualvolta nuove disposizioni risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la RT debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza, anche attraverso la loro riprogrammazione.

Al contrario, risolvendosi tali clausole in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come peraltro rilevato con articolate argomentazioni anche dall'Organo di controllo¹.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

CAPO I REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articoli 4-13

(Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Art.4); Struttura del Registro (Art.5); Iscrizione nel Registro (Art. 6);Istanza di riconoscimento della personalità giuridica (Art. 7);Certificati (Art. 8); Cancellazione (Art. 9);Opponibilità ai terzi degli Atti depositati (Art. 10); Funzionamento e revisione del registro (Art. 11); Trasmigrazione (Art. 12); Gestione del Registro (Art. 13))

Gli articoli 4-6 e 8-13 attengono all'istituzione, presso il Dipartimento per lo sport, del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, attualmente privo di veste legislativa e gestito dal CONI. Il nuovo Registro sostituisce quello costituito dal CONI. Sono stabilite la struttura del Registro, le modalità di iscrizione e cancellazione nonché di funzionamento e revisione del Registro, in un'ottica di semplificazione rispetto alla disciplina vigente. Sono altresì abrogate le disposizioni vigenti in contrasto con le nuove previsioni.

In particolare, l'articolo 4, al comma 1, istituisce presso il Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il

¹ Sul punto, è nuovamente segnalare l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre – dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020.

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito indicato come "Registro". Il comma 2 prevede che il Registro sia interamente gestito con modalità telematiche. E' previsto che il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

L'articolo 5, al comma 1, si prevede che nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Il comma 2 prevede che l'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica e che sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni Sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paraolimpico².

L'articolo 6, ai commi 1-6, si disciplina l'*iter* procedurale previsto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, individuando, specificamente, la documentazione occorrente da inviare al Dipartimento per lo sport per la preliminare istruttoria. Successivamente, all'esito della certificazione dell'attività sportiva dilettantistica, avviene l'iscrizione nel Registro.

L'articolo 7 prevede la facoltà di presentazione dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica da parte delle Società sportive dilettantistiche.

L'articolo 8 affida al Dipartimento per lo Sport il rilascio dei certificati d'iscrizione al Registro.

L'articolo 9 descrive l'*iter* i casi in cui si prevede la cancellazione di un ente dal Registro, prevedendo che la stessa avvenga seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, che siano divenuti definitivi, oppure dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente, ovvero, della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

L'articolo 10, ai commi 1 e 2, si stabiliscono i casi e i termini per l'opponibilità ai terzi degli atti depositati. In particolare, dispone che gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Si specifica peraltro che per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, si definiscono i tempi per la disciplina sul funzionamento (tenuta, conservazione e gestione) e revisione del Registro. In particolare, si demanda ad un apposito provvedimento del Dipartimento per lo sport, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro. I dati contenuti nel Registro sono oggetto di revisione, da parte del Dipartimento per lo sport, con cadenza triennale, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

L'articolo 12 disciplina la trasmigrazione dei dati e la sostituzione del vigente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui al comma 20 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche regolato dal provvedimento in esame nonché l'automatismo del trasferimento.

L'articolo 13 prevede che per la gestione del registro, il Dipartimento per lo sport si avvalga della Sport e Salute S.p.A., che vi farà fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La RT certifica sul Capo I che esso contiene gli articoli da 4 a 13 che riguardano il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

² Il compito di certificazione dunque non spetta più al CONI, secondo quanto invece prevede l'art. 7 del citato D.L. 136/2004, che viene infatti abrogato dall'articolo 17 del provvedimento in esame, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Evidenzia che il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche è stato istituito dal CONI ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (articolo 5, comma 2, lettera c) per il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.

Sottolinea che il Registro ha la funzione di certificare l'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni, ai fini dell'applicazione di tutte le norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, in particolare di carattere fiscale. Il decreto trasferisce le funzioni di tenuta del Registro — ridenominato "*Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche*" — al Dipartimento per lo Sport.

Del Registro vengono quindi definiti struttura, funzionamento, opponibilità, trasmigrazione.

Quanto alle caratteristiche tecniche, premette che il Registro è inteso come il *database* primario delle informazioni sulla pratica sportiva dilettantistica in Italia e gestisce, stando ai dati in registro ad oggi:

- 156.928 società (+ 4.000 dal 01.01.2020);
- 12.911.000 anagrafiche (verificate con il codice fiscale e Agenza delle Entrate) con un + 1.300.000 dal 01.01.2020;
- 98.106 utenze ASD per l'accesso al sistema (+ 20.000 dal 01.01.2020);
- 99.852.568 relazioni tra tesserati e discipline praticate (+ 26.000.000 dal 01.01.2020).

Analoga è poi la gestione dei soggetti iscritti nella sezione Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), sia pure con numeri inferiori (5.500 società circa e 5.900 anagrafiche).

Evidenzia che i costi del funzionamento del Registro e dell'applicativo CIP, attualmente gestiti da *ConiNet* (società partecipata da "*Sport e salute*" s.p.a.), possono essere così prudenzialmente stimati:

- i. n. 2 FTE = € 120.000;
- ii. *Data Base MongoDB* su Consip € 53.400 annui;
- iii. *Mongo DB* Assistenza dedicata = € 21.000 (12gg uomo annui);
- iv. *Mongo DB* Formazione = €15.500 UT (4 gg aula per *max* 12 persone).

In proposito, precisa che all'articolo 13 viene indicata la clausola di invarianza finanziaria, specificando che alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del Registro, si fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute S.p.A., stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2019, n. 145.

Infine, evidenzia che dall'ultimo Bilancio consuntivo 2019 della società, infatti, si evince come i costi connessi al funzionamento del Registro da parte del CONI rientrino nel contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178.

Al riguardo, innanzitutto per i profili di quantificazione, posto che ai sensi degli articoli 4 e 6-8, le norme in esame prevedono il trasferimento delle funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro delle società sportive — che viene ridenominato "*Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche*" — al Dipartimento per lo Sport, espressamente senza oneri per il bilancio dello Stato (articolo 4), occorre formulare alcune osservazioni, tenuto conto che ai sensi della normativa vigente, la tenuta e l'aggiornamento di tale registro farebbe invece capo al CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 136/2004 che viene abrogato dall'articolo 17.

Visto che ai sensi degli articoli 6 e 8, spetterà al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio svolgere l'istruttoria delle domande di iscrizione e rilasciare i certificati (compiti finora svolti dal CONI), andrebbe confermato che ai compiti in questione il suddetto Dipartimento possa provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente. Richiamando la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.³, andrebbero richieste conferme in merito alla all'adeguatezza della dotazione di tale struttura.

Per i profili di copertura, considerato che l'articolo 13 fornisce assicurazione che alla copertura degli oneri relativi alla riconfigurazione e gestione del Registro, si farà comunque fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio della società Sport e salute S.p.A., stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2019, n. 145⁴ e premesso che la Società "Sport e Salute" Spa è comunque considerata PA a fini di contabilità nazionale⁵, si osserva che la RT fornisce i dati dei costi stimati per il funzionamento del Registro ma non chiarisce se vi è un aumento rispetto ai costi dell'attuale registro. Inoltre, si osserva che ai sensi dell'articolo 12 tutti i dati dovranno trasmigrare dal vecchio al nuovo registro, per cui sarebbero da approfondire gli eventuali costi di questa operazione straordinaria che coinvolge quasi 13 milioni di anagrafiche.

In conclusione, andrebbe confermato che al funzionamento del Registro, la società Sport e Salute potrà provvedere senza aumenti delle dotazioni di bilancio eventualmente utilizzando risorse rimodulabili, dando dimostrazione della loro adeguatezza rispetto ai nuovi costi da sostenere. Sarebbero utili anche dati sulle risorse che ad oggi vengono corrisposte dalla società Sport e Salute alla sua controllata *in house* CONINet Spa, in virtù del contratto di servizio specificamente ai fini della gestione del Registro nella sua versione prevista dalla legislazione vigente⁶.

³ Paragrafo 3.

⁴ A tale società è riservato, sui 410 milioni di euro annui ivi previsti, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività inerenti alla gestione di impianti sportivi, alle attività di club sportivi, alle palestre e alle altre attività sportive, una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui.

⁵ Sottosettore "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali".

⁶ A tale proposito, si evidenzia che il comma 8 dell'articolo 8 del decreto legge 138/2002 stabilisce che i rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Il contratto di servizio è efficace dopo l'approvazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport. Dai dati riportati dal Bilancio 2019 della "Società Sport e Salute Spa", emerge che la società *in house* CONINet Spa è di proprietà di Sport e salute S.p.A. Coninet Spa ha per oggetto l'esplicitamento di attività informatiche e telematiche, lo sviluppo di soluzioni software e di ogni altro servizio comunque

CAPO II ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Articoli 14 e 15 ***(Acquisto della personalità giuridica (Art. 14) e Certificati (Art. 15))***

L'articolo 14, ai commi 1-3, è relativo alle associazioni dilettantistiche. In particolare, il comma 1 prevede che, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il comma 2 dettaglia la procedura per la costituzione dell'ente, le modalità e i tempi per l'iscrizione presso il Dipartimento per lo Sport nell'apposito Registro. Il comma 3 prevede le procedure per le eventuali modificazioni dell'atto costitutivo.

L'articolo 15 affida al Dipartimento per lo Sport, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, la predisposizione di specifici moduli per l'autocertificazione da parte dei soggetti interessati di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

La RT evidenzia che il Capo II riguarda ulteriori misure di semplificazione inerenti l'acquisizione della personalità giuridica mediante l'iscrizione nei Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche - articolo 14 - e la previsione di specifici moduli con cui le ASD e SSD possono autocertificare i requisiti soggettivi e oggettivi - articolo 15. Le disposizioni del presente Capo non comportano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla avendo da rilevare sull'articolo 14, si rileva sull'articolo 15 che andrebbe confermato che per i compiti ivi previsti il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

connesso al settore dello sport, della comunicazione digitale e dell'intrattenimento sportivo a favore di Sport e salute e delle Federazioni Sportive Nazionali. Tale ultima società (50 dipendenti, di cui 46 a t.i.) ha chiuso il proprio bilancio al 31.12.2019 con ricavi delle vendite e prestazioni complessivamente pari ad € 3.781.258 (al 58% risalenti a Sport e salute S.p.A. ed al 42% alle Federazioni Sportive ed altri), rispetto ad € 3.432.599 dell'esercizio precedente (+ 10%) e con costi della produzione, per 3.648.295, rispetto ad € 3.379.283 del 2018 (+ 8%). Quanto sopra esposto genera un risultato operativo pari a 132.963 euro. L'esercizio 2019, dal lato dei servizi prestati a Sport e salute S.p.A, ha evidenziato un decremento nei ricavi rispetto all'esercizio 2018, non in relazione agli interventi previsti nell'atto esecutivo, i quali risultano sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente (euro 2.093.079 nel 2019 vs 2.096.377 nel 2018), ma principalmente nell'ambito delle prestazioni *extra* contratto di servizio (€ 110.907 nel 2019 vs 236.346 nel 2018). Cfr. "Sport e Salute" Spa, Bilancio di esercizio 2019, società trasparente, sul sito internet della società; CONINet Spa (integralmente controllata da Sport e Salute spa) Bilancio di esercizio 2019, sez Società trasparente, sul sito interne della società.

TITOLO III CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Articolo 16

(Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport)

Il comma 1 definisce le modalità e i tempi per la redazione di apposite linee guida, con validità quadriennale, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. n. 198 del 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale da parte di federazioni sportive discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite.

Il comma 2 prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle richiamate linee guida, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Nel caso in cui una stessa associazione o società risulti affiliata a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, la disposizione in esame consente l'applicazione delle linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione con contestuale obbligo di comunicazione all'altro o agli altri.

Il comma 3 prevede che il mancato adempimento da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, dei suddetti obblighi è sanzionato secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e associazioni benemerite di affiliazione.

Il comma 4, nel caso in cui le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche siano già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ne impone l'integrazione secondo quanto previsto dal comma 2.

Il comma 5 stabilisce l'obbligo, per i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, di prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione (di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del Codice delle pari opportunità), ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico (art.600-*quater* c.p.), pornografia virtuale (art.600-*quater.1* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa anche aggravato (artt.604-*bis* e 604-*ter* c.p.) violenza sessuale anche aggravata (artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-*quinques* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Il comma 6, in tali casi, consente al CONI, alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, alle associazioni benemerite, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle società sportive professionistiche di costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati.

La RT si limita a riferire che la norma contiene disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non pone oneri a carico delle finanze pubbliche.

Al riguardo, posto che le Federazioni Sportive nazionali sono considerate PA ai fini di Contabilità nazionale⁷, andrebbe confermato che le stesse siano in grado di svolgere i necessari controlli diretti a verificare il rispetto dell'obbligo di adottare i previsti modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta da parte delle associazioni e società sportive.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 (Abrogazioni)

L'articolo abroga l'articolo 7 del decreto legge 136/2004, in cui si prevede che il CONI sia l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, per cui è ivi stabilito che si applicano solo a tali società ed associazioni sportive, in possesso del riconoscimento a rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, le disposizioni agevolazioni fiscali di cui all'articolo 90 della legge finanziaria 2003 (comma 1) e che il CONI è tenuto alla trasmissione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini spor a ragione dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo (comma 2).

La RT ribadisce che la norma indica le norme che si rende necessario abrogare per effetto delle nuove disposizioni e non pone oneri a carico delle finanze pubbliche.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

⁷ ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), 30 settembre 2020.